

ALLEGATO A) al n. _____ di rep.

S T A T U T O S O C I A L E

Indice

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

Articolo 3 - Oggetto sociale

Articolo 4 - Durata

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI SOCIALI E

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale

Articolo 6 - Versamenti del capitale sociale

Articolo 7 - Finanziamento dei soci alla società

Articolo 8 - Partecipazioni

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni e prelazione

Articolo 10 - Recesso

Articolo 11 - Esclusione dei soci

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 - Decisioni dei soci

Articolo 13 - Assemblea

Articolo 14 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari

Articolo 15 - Diritto dei Soci e controllo analogo e congiunto

Articolo 16 - Comitato Tecnico di Vigilanza

Articolo 17 - Elezione dei membri del Comitato Tecnico di
Vigilanza

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18- Nomina degli Amministratori e dei Sindaci

Articolo 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Articolo 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione:
poteri e funzioni

Articolo 22 - Consiglieri Delegati

Articolo 23 - Direttore

Articolo 24 - Potere di firma

Articolo 25 - Responsabilità

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

Articolo 26 - Collegio Sindacale - Controlli ex articolo 2403
C.C. e contabile

Articolo 27 - Bilancio

Articolo 28 - Utili

TITOLO VII - PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Articolo 29 - Acquisto partecipazioni societarie

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

Articolo 31 - Foro Competente

Articolo 32 - Controllo dei soci

Articolo 33 - Comunicazioni

Articolo 34 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

Articolo 35 - Rinvio

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 e dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4 della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, numero 26 e s.m.i., una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico denominata

"IDROLARIO S.r.l.".

1.2. La società è soggetta al controllo, alla direzione, al coordinamento ed alla supervisione degli Enti Locali soci, esercitati congiuntamente dagli stessi.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

1. La società ha sede nel Comune di Valmadrera (LC), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. E' facoltà dell'organo amministrativo, in rapporto alle esigenze territoriali, istituire entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente individuato con l'ATO della Provincia Lecco filiali, succursali, unità locali, agenzie e rappresentanze, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano alla

competenza dell'Assemblea dei soci.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.

3. Sono soci della società esclusivamente gli Enti Locali compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento, così come definito dalla Regione Lombardia in esecuzione del disposto di cui all'articolo 147 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. ed attualmente indicato nell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco. I soci conferiscono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente indicato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco ai sensi della Legge Regionale della Lombardia 26/2003 e s.m.i..

La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente statuto e di tutte le decisioni legittime assunte dai soci e dagli organi sociali, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Articolo 3 - Oggetto sociale

1. La società è conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigenti.

2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato in dotazione della società costituiscono dotazione di interesse pubblico e sono inalienabili.

3. La società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché l'insieme di tutte le attività connesse e funzionali alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato.

4. Le attività di cui al presente articolo sono erogate dalla società esclusivamente per conto ed in favore dei soci, nonché in favore di quei Comuni non ancora soci, ma ricompresi nell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente indicato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco.

5. In particolare, rientrano nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato all'interno dei confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente individuato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., dalla Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. e dai Regolamenti regionali di attuazione applicabili. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato comprende tutte le attività inerenti la loro manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria;

- la progettazione (in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:, predisposizione di studi di fattibilità e crono programmi, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) e la realizzazione (in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:, esecuzione dei lavori edili e delle opere idrauliche, direzione lavori, sicurezza nei

cantieri e collaudi) degli interventi e degli investimenti infrastrutturali previsti dal Piano d'Ambito pro tempore vigente, ovvero da eventuali Piani d'Ambito stralcio, nonché previsti da norme, accordi, convenzioni ovvero da altri strumenti pattizi stipulati dall'Autorità d'Ambito dell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente individuato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco per la erogazione del servizio idrico integrato, nonché per la gestione ed il miglioramento, l'ampliamento ed il potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato;

- la progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, suindicati, necessari per adeguare nel tempo le loro caratteristiche funzionali;

- la gestione operativa e l'erogazione del servizio idrico integrato, che involve le attività di: captazione e trasporto di acqua dalle fonti di approvvigionamento ai serbatoi cittadini e distribuzione ai contatori serviti; installazione,

manutenzione e lettura dei contatori; rapporti con l'utenza per nuovi allacci, vulture, preventivi, reclami; raccolta, collettamento trasporto e depurazione delle acque reflue domestiche e provenienti da insediamenti industriali; di smaltimento dei fanghi, rifiuti speciali, degli impianti di depurazione; la raccolta, lo stoccaggio ed il trattamento, depurazione e smaltimento di liquami purché compatibili con la natura e le tecnologie degli impianti, la richiesta e mantenimento delle autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque depurate; difesa delle aree di salvaguardia intorno alle fonti di approvvigionamento;

- la gestione (progettazione, manutenzione e realizzazione) delle acque meteoriche;

- la gestione del ciclo attivo e, in particolare, della tenuta dell'anagrafica utenti, della bollettazione unica, della riscossione del dovuto, del recupero delle somme non versate e del reporting di incassi;

- la verifica della qualità dei servizi svolti in termini di qualità delle acque mediante l'istituzione di un laboratorio per le analisi sulle acque potabili e reflue, nonché mediante l'esecuzione di telemisure e di telecontrollo degli impianti

in gestione e, da ultimo, tramite il prelievo di campioni debitamente autorizzato e successivo invio degli stessi agli Organismi preposti alle verifiche tecniche;

- gestione del servizio per gli interventi di emergenza
- gestione dell'ufficio legale con specifico riferimento alla gestione di tutti i contenziosi amministrativi e giurisdizionali che interessino la società nell'espletamento della propria attività sociale.

6. La società può inoltre eseguire ogni altra attività e servizio attinente, connesso o strumentale all'oggetto sociale predetto e promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività in genere funzionali o strumentali a contribuire alla realizzazione dei fini perseguiti.

7. In particolare la società promuove ed incentiva sistemi di risparmio idrico ed energetico, oltre che di miglioramento dell'efficienza delle reti, ed interviene nei processi di miglioramento della qualità delle acque del territorio della Provincia di Lecco.

8. La società realizza e gestisce, esclusivamente entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di

referimento, attualmente indicato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco, i servizi e le attività di cui al presente articolo, nell'interesse esclusivo dei soci, di quei Comuni non ancora soci, ma ricompresi nell'Ambito Territoriale di referimento, attualmente indicato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco e della cittadinanza, di modo che la gestione del Servizio idrico sia attuata come se gli Enti soci esercitassero un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Società dovrà svolgere le suddette attività nei limiti e nel rispetto delle norme *pro tempore* vigenti che ne disciplinano l'esercizio, con particolare referimento ai fini istituzionali ed ai criteri di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici. La Società può altresì coordinarsi con altre aziende e/o società solo per lo svolgimento di singole attività comunque attinenti al perseguimento dell'oggetto sociale. A tal fine possono essere sottoscritti contratti con soggetti terzi, anche a carattere temporaneo, e comunque nelle more del processo di aggregazione, per la gestione di specifiche attività funzionali alla gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, fermo restando il divieto di sub-concessione delle

attività di cui al presente articolo.

9. Nello svolgimento delle attività di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato come sopra definito, la società si atterrà alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. e provvederà all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei contratti relativi a lavori, appalti, forniture e servizi nel rispetto delle normative comunitaria e nazionale in materia (Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.).

10. Le assunzioni di personale dipendente e il conferimento di consulenze avverranno tramite procedure ad evidenza pubblica, con adeguata pubblicità ed informazione ai soci.

11. La società potrà altresì compiere le attività strettamente necessarie al conseguimento dei propri scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali (tra cui anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, , commerciali e finanziarie, ivi inclusa la concessione di garanzie reali e/o personali, per obbligazioni sia proprie che di terzi, purché rilasciate ed effettuate nell'esclusivo interesse della società e dei soci o comunque a favore di questi ultimi. Tali

attività potranno essere svolte esclusivamente in favore dei soci e dovranno mantenere, rispetto all'oggetto sociale, un carattere del tutto marginale. Tali attività dovranno svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

12. La società può altresì essere delegata dall'Autorità competente o dagli enti locali soci al compimento delle procedure espropriative connesse all'oggetto sociale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 Per quanto riguarda il compimento delle procedure espropriative, la società provvede ad espletare tutte le attività, gli adempimenti e le procedure previste dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dalla Legge Regionale Lombardia n. 3/2009 e s.m.i., così intendendosi ricomprese sia la predisposizione e la verifica del piano particellare d'esproprio, sia gli adempimenti connessi alle comunicazioni di legge, sia quelli inerenti lo sviluppo delle procedure espropriative.

13. La società assicura agli utenti ed ai cittadini le

informazioni inerenti i servizi gestiti.

14. La società non può ampliare il proprio oggetto sociale prevedendo l'erogazione di prestazioni e servizi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dai commi precedenti ovvero l'erogazione di quelli sopra indicati a favore di Enti locali non appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente individuato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco, ovvero in favore di soggetti privati.

Articolo. 4 - Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 (trentuno dicembre duemilacento). La società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria al verificarsi delle cause previste dall'art. 2484 c.c., anche su proposta dal Comitato Tecnico di Vigilanza(di seguito, "Comitato") di cui al successivo art. 16.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI SOCIALI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è interamente pubblico ed è detenuto esclusivamente dagli Enti locali compresi entro i confini

amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente individuato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco.

2. Il capitale sociale è di euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero).

3. Non è ammessa la cessione di quote in favore di soggetti privati, neppure in misura minoritaria.

4. L'assemblea dei soci nella riunione del giorno 28 luglio 2009 ha deliberato:

. subordinatamente al decorso senza opposizione del termine di cui al secondo comma dell'articolo 2482 del Codice Civile di ridurre il capitale sociale da euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero) ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) mediante imputazione dell'importo corrispondente alla riduzione, pari ad euro 16.000.000,00 (sedicimilioni virgola zero zero) a riserva non divisibile;

. subordinatamente all'efficacia della riduzione di capitale di cui sopra che ne costituisce il presupposto, di aumentare il capitale sociale, come sopra ridotto, da euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) ad euro 20.000.000,00

(ventimilioni virgola zero zero) e cioè per nominali euro 16.000.000,00 (sedicimilioni virgola zero zero) mediante emissione di nuove partecipazioni per pari valore nominale da liberare integralmente mediante conferimento di beni in natura (reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato) da parte dei singoli Comuni compresi nell'Ambito Territoriale di riferimento già soci o non ancora soci della società.

L'aumento di capitale in parola è stato offerto in sottoscrizione ai singoli Comuni dell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco, già soci o non ancora soci della società, suoi naturali destinatari, per diverso ammontare, e quindi senza rispettare il diritto di sottoscrizione spettante a ciascun socio in proporzione alla partecipazione posseduta e con soprapprezzo destinato a costituire riserva indivisibile.

In sede assembleare le partecipazioni di nuova emissione non sono state sottoscritte e l'assemblea dei soci ha stabilito che l'aumento di capitale, di tipo scindibile, dovrà essere interamente sottoscritto e liberato nel rispetto delle previsioni di legge entro il giorno trentuno - 31 dicembre 2012 - duemiladodici e che, pertanto, nel caso in cui

l'aumento non fosse interamente sottoscritto e liberato entro il suddetto termine, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento.

Articolo 6 - Versamenti del capitale sociale

1. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea dei soci, alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. L'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione ai soci, nonché agli altri Enti locali compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente individuato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco salva l'ipotesi disciplinata dall'articolo 2482-ter C.C..

3. In sede di decisione di aumento del capitale sociale, può essere derogato il disposto dell'art. 2464, comma 3, C.C. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

4. In particolare il capitale sociale può essere versato dai soci enti locali mediante conferimento di reti, impianti e/o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del

servizio idrico integrato e/o relativi rami gestionali.

Articolo 7 - Finanziamento dei soci alla società

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di disciplina degli Enti locali, fiscali e di raccolta di risparmio.

Articolo 8 - Partecipazioni

1. Le partecipazioni sociali sono disciplinate dall'articolo 2468 C.C. e possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifica del capitale sociale.

2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni e prelazione

1. Il capitale sociale è interamente pubblico e riservato agli Enti locali appartenenti al territorio dell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente indicato con l'ATO di Lecco, in quanto la società realizza, in favore esclusivamente dei medesimi, attività e servizi strettamente necessari per il

perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

2. Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni al capitale sociale e dei correlati diritti di sottoscrizione è consentito nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n.26 e s.m.i. e comunque soltanto a favore degli Enti locali compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente indicato con l'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco, nonché subordinato al diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci.

3. In nessun caso quote del capitale sociale, ancorché minoritarie, possono essere alienate o trasferite a soggetti privati o a soggetti pubblici non compresi entro i confini amministrativi dell'Ambito Territoriale di riferimento, ed attualmente rientranti all'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco.

4. Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione

in pagamento e donazione.

5. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione agli altri soci, il socio che intende alienare la propria partecipazione deve informare l'organo amministrativo, tramite lettera raccomandata A.R., nella quale devono essere riportate:

l'identità del potenziale acquirente, nel rispetto di quanto previsto al comma 1;

il prezzo richiesto o, nei casi diversi dalla vendita, il valore attribuito alla partecipazione;

le modalità ed i termini di pagamento.

6. L'Organo amministrativo dovrà provvedere, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ad informare i soci cui spetta il diritto di prelazione, e il Comitato di cui all'art. 16 indicando gli estremi dell'offerta, con mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento e della sua data.

7. Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla partecipazione rispettivamente già posseduta, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione.

8. Nel caso che uno o più dei soci aventi diritto alla prelazione decidano di non esercitarlo, il loro diritto si accresce proporzionalmente a favore dei restanti soci, a meno che questi vi abbiano rinunciato preventivamente all'atto dell'esercizio della prelazione.

9. Entro il termine di 75 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione dall'organo amministrativo, di cui al comma 4, i soci interessati dovranno far pervenire allo stesso, attraverso lettera raccomandata A.R., la relativa dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione spettante.

10. La prelazione deve essere esercitata con riferimento al prezzo o valore indicato dal socio alienante.

11. Nell'eventualità che il prezzo richiesto o il valore attribuito siano giudicati eccessivi si farà ricorso ad un arbitratore nominato a maggioranza dal Comitato di cui all'art. 16, salva l'astensione dei relativi componenti che dovessero versare in situazione di conflitto di interessi.

12. In caso non sia possibile stabilire l'arbitratore ai sensi del precedente comma, la nomina è rimessa alla decisione del Presidente del Tribunale di Lecco su richiesta della parte più

diligente.

13. Nella determinazione del prezzo, secondo equità, l'arbitratore dovrà prendere in considerazione: la situazione patrimoniale della società, la sua redditività passata e prospettica, la posizione della società nel mercato, il prezzo proposto dal socio alienante.

14. Il prezzo così determinato è vincolante per le parti, a meno che esso non risulti inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente in misura superiore al 20%.

15. In tale evenienza è riconosciuta la facoltà all'alienante di rinunciare al trasferimento, dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della notizia della determinazione attuata dall'arbitratore.

16. Se entro tale termine il socio non si avvale di tale facoltà di rinuncia, il contratto traslativo deve essere concluso al prezzo stabilito tramite l'arbitraggio.

17. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

18. Nell'eventualità che nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, secondo i termini e le modalità sopra

indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 3, entro i 30 giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

19. Il diritto di prelazione è riconosciuto ai soci anche nel caso in cui il trasferimento riguardi la nuda proprietà della partecipazione, nonché nel caso di costituzione di usufrutto.

20. È nullo ogni trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto. In caso di trasferimento senza l'osservanza delle regole sopra indicate, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

21. La cessione delle partecipazioni potrà essere attuata prescindendo dall'osservanza delle procedure indicate al comma 2 e seguenti, a condizione che il socio cedente abbia ottenuto la preventiva rinuncia, adeguatamente documentata, all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Articolo 10 - Recesso

1. Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle seguenti decisioni, aventi ad oggetto:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
 - b) la fusione o scissione della società;
 - c) la revoca dello stato di liquidazione;
 - d) il trasferimento della sede all'estero;
 - e) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
 - f) l'aumento del capitale sociale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi;
 - g) la modificazione, la rimozione o l'introduzione di vincoli in genere alla circolazione delle partecipazioni;
 - h) l'eliminazione della causa di recesso prevista dal presente statuto alla lettera g) che immediatamente precede;
- oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera

raccomandata A.R. spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento.

3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta. A tal fine l'esercizio di tale diritto deve essere annotato nel libro dei soci.

5. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

6. Le partecipazioni del socio saranno rimborsate in proporzione del patrimonio sociale.
7. Il valore del patrimonio è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci, tenendo conto del relativo valore di mercato.
8. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Lecco su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 C.C.
9. Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla data della determinazione del valore di rimborso.
10. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, nel rispetto di quanto prescritto dal precedente articolo 9. Nel caso che ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili; la partecipazione del socio receduto si accrescerà, quindi, proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci. In mancanza di riserve disponibili, si dovrà procedere alla

riduzione in misura corrispondente del capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C. e qualora, sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11. I soci recedenti hanno diritto soggettivo di ottenere il rimborso delle proprie partecipazioni mediante trasferimento (e quindi restituzione nella piena ed esclusiva disponibilità giuridica e materiale) delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato rispettivamente conferite, sino a concorrenza del valore di liquidazione delle partecipazioni da rimborsare, come sopra determinato.

12. Si terranno in debito conto, a tal fine, gli ammortamenti di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali conferite alla data del recesso.

Articolo 11 - Esclusione soci

Non sono stabilite fattispecie specifiche di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. L'Assemblea dei soci esercita i poteri di direzione, coordinamento e supervisione della società, nonché le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione ed erogazione del servizio idrico integrato. L'Assemblea, inoltre, delibera le linee strategiche e le politiche aziendali cui deve informarsi l'attività aziendale, ivi comprese le linee guida degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della società con emanazione di direttive generali vincolanti ai fini della successiva attività del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea controlla e sovrintende ai fini del controllo analogo congiunto, anche per mezzo del Comitato Tecnico di Vigilanza di cui all'art. 16 del presente Statuto, l'attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani e delle direttive

generali dalla stessa definite. La mancata attuazione in toto od in misura preponderante degli indirizzi ed obiettivi strategici dell'amministrazione, così come i reiterati inadempimenti inerenti il controllo analogo dei soci può costituire motivo di revoca degli Amministratori e/o del Direttore.

4. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori e dei Sindaci, la ratifica della nomina e del compenso del Direttore, la revoca della nomina di quest'ultimo, nonché, eventualmente, del Revisore Contabile o della Società di Revisione;
- c) la nomina, sulla base delle designazioni formulate ai sensi dell'art. 17, nonché la revoca dei componenti del Comitato Tecnico di Vigilanza di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- d) la determinazione della durata del mandato, del compenso e dell'indennità di presenza, eventualmente anche parametrata ai risultati d'esercizio e agli obiettivi strategici, degli Amministratori, dei componenti del Comitato Tecnico di Vigilanza, nonché del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale ed, eventualmente, al Revisore legale

dei conti o alla Società di Revisione legale dei conti, il tutto nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;

e) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori, del Direttore, dei componenti del Comitato Tecnico di Vigilanza e dei Sindaci e del Revisore legale dei conti o della Società di revisione legale;

f) le modifiche dello Statuto;

g) deliberare sulle richieste di autorizzazioni, di pareri e di proposte sottoposte in genere dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato Tecnico di Vigilanza e, in ogni caso, autorizzare preventivamente il compimento dei seguenti atti di amministrazione:

1. costituzione, modificazione e liquidazione delle società o di altre forme associative di cui all'art. 3, comma 8 del presente Statuto;
2. l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, nonché la costituzione, modificazione od estinzione, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari (comprese le ipoteche); l'acquisto, l'alienazione e la costituzione di diritti aventi per oggetto impianti in genere (salvo

comunque il limite al potere di disporre stabilito dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo), qualora di valore superiore ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila virgola zero zero) che non siano già specificatamente previsti dagli atti di programmazione degli investimenti dell'Autorità d'Ambito o in quanto interventi di spesa del Piano d'Ambito del S.I.I. o contemplati nella programmazione annuale già avallata dall'Assemblea.

3. l'assunzione di mutui e finanziamenti di importo superiore - in linea capitale - ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) che non siano contemplati nella programmazione annuale già avallata dall'Assemblea,

4. l'assunzione di spese o impegni economici di altro genere per importo superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), che non siano previsti nella programmazione annuale già avallata dall'Assemblea, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti dagli stessi compiuti;

h) la decisione di compiere operazioni che comportino una

rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

l) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca del liquidatore o dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, del Codice Civile;

m) le decisioni in ordine alle operazioni nelle quali tutti gli amministratori versino in conflitto di interessi nei confronti della società;

n) l'eventuale approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

o) l'approvazione degli atti di programmazione annuale relativi alla esecuzione degli interventi indotti dalla realizzazione del Piano d'Ambito del S.I.I. medio tempore vigente e suoi eventuali piani stralcio, dei piani operativi e dei budget annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale, proposti dall'organo amministrativo;

p) l'assunzione di attività o di servizi ricompresi nello scopo sociale e la dismissione di attività o servizi già esercitati;

q) l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 5 del presente Statuto regolante i rapporti tra Ente affidante ed Idrolario S.r.l. per la gestione dei servizi affidati alla società in base alla normativa di settore.

r) gli altri oggetti indicati dalla Legge o dal presente statuto.

5. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479-*bis* C.C. e di quanto disposto dal presente Statuto.

6. Resta salva la facoltà dell'Assemblea di delegare le attività di cui alle lettere g) nn. 1,3 e 4, l), m) o) e p) del precedente comma 4 al Comitato Tecnico di Vigilanza di cui all'articolo 16.

Articolo 13 - Assemblea

1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede sociale o altrove, purché nell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco, come sopra definito.

2. L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli argomenti previsti per legge, ogni qualvolta l'Organo

Amministrativo lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea deve essere comunque convocata:

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio per l'approvazione del bilancio, salva la facoltà di un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centoottanta) giorni, nei limiti e nei casi previsti dall'articolo 2364 C.C., comma 2, come stabilito nel successivo articolo 25;

- entro il trenta - 30 settembre di ogni anno per:

- . l'approvazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria al trenta - 30 giugno dell'esercizio in corso, da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo,

- . la verifica dello stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività in genere della società contenute nel Piano d'Ambito pro tempore vigente e nella convenzione di gestione del servizio tempo per tempo in essere, e comunque di ogni altra direttiva precedentemente impartita dall'Autorità dell'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco (quale soggetto regolatore del servizio idrico integrato),

- . la dettagliata informazione ai soci sugli eventuali fatti di

rilievo che hanno contraddistinto l'andamento della società dal primo - 1° gennaio al trenta - 30 giugno dell'anno in corso;

- entro il trentuno - 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione di documento programmatico, coerente con il Piano d'Ambito o suo stralcio, contenente le linee strategiche per la conduzione e gestione delle attività sociali, nonché le indicazioni economiche, patrimoniali e finanziarie in genere per l'anno successivo, con particolare riferimento all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi e delle attività sociali previste dal presente statuto.

4. L'Organo amministrativo deve altresì convocare, senza ritardo, l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

5. La convocazione su richiesta dei soci non è però ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

6. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio

Sindacale.

7. L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

8. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché si tratti di mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine indicato dal precedente comma.

9. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare

10. L'avviso di convocazione può indicare anche una data e un'ora di seconda convocazione, successive di almeno 24 (ventiquattro) ore alla data e ora della prima convocazione.

11. Nel caso in cui gli atti da sottoporre all'Assemblea richiedano una previa deliberazione da parte degli Enti soci, il C.d.A. dovrà darne formale informazione con almeno trenta (30) giorni di anticipo; qualora gli Enti soci comunichino di aver provveduto all'approvazione degli atti di competenza, il

C.d.A. potrà procedere alla convocazione dell'Assemblea con le modalità di cui al punto precedente senza attendere il decorso dei trenta (30) giorni.

12. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i Sindaci Effettivi sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

13. Se gli amministratori o i Sindaci Effettivi non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

15. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

16. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per

delega scritta (spedita al delegato anche mediante telefax o posta elettronica), che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

17. La delega non può essere conferita ai membri degli organi di amministrazione, di vigilanza e di revisione, ai dipendenti della società, alle società da essa controllate, né ai membri degli organi amministrativi e di vigilanza e revisione o ai dipendenti di queste ultime.

18. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea.

19. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

20. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

21. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario

sono attribuite ad un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

22. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

23. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; l'Assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentano i quattro quinti del capitale sociale per le decisioni inerenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento anticipato della società e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24. L'Assemblea delibera nell'eventuale seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta in assemblea; l'Assemblea anche in seconda convocazione delibera comunque con il voto favorevole dei soci che rappresentano i quattro

quinti del capitale sociale per le decisioni inerenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento anticipato della società e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

25. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

26. Le decisioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

27. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

28. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

29. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere tempestivamente trascritto nel libro

delle decisioni dei soci.

Articolo 14 - Impugnazione delle deliberazioni assembleari

L'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea può essere proposta ai sensi dell'art. 2479-ter C.C..

Articolo 15 - Diritti dei soci e controllo analogo e congiunto

1. L'affidamento diretto dei servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione dei meccanismi di controllo analogo esercitato congiuntamente dai Soci ai sensi della vigente normativa.

2. La società gestisce i servizi pubblici locali relativi al servizio idrico integrato in via esclusiva a favore degli Enti soci ed in ogni caso nell'ambito dei territori di competenza dei Soci.

3. I Soci esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione del servizio idrico integrato. Il controllo è effettuato, in forma di indirizzo, monitoraggio e verifica, sia attraverso l'Assemblea, sia attraverso un Comitato Tecnico di Vigilanza di cui al seguente art. 16. I Soci hanno diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti della società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi

momento la regolarità della gestione corrente della società e la puntuale esecuzione degli indirizzi ed obiettivi strategici, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

4. I Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale possono chiedere che sia convocata l'Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, fatta eccezione per le materie di competenza del Comitato di cui all'art. 16 del presente Statuto.

5. I rapporti tra Ente affidante ed Idrolario S.r.l. per la gestione dei servizi affidati alla società, in base alla normativa di settore, vengono disciplinati mediante apposita convenzione. Resta ferma la titolarità in capo al soggetto affidante di tutte le competenze stabilite dalle disposizioni di legge, statale e regionale, vigenti in materia di organizzazione, programmazione e controllo dei servizi affidati.

Articolo 16 - Comitato Tecnico di Vigilanza

1. Il Comitato è composto da sette rappresentanti degli Enti Soci, nominati dall'Assemblea ai sensi del successivo articolo 17.

2. Il Comitato è titolare di funzioni consultive, propositive vigilanza e di controllo rispetto alla verifica della corretta e puntuale esecuzione delle attività rientranti nell'oggetto sociale di cui all'art. 3, nonché rispetto alla regolare esecuzione degli indirizzi e degli obiettivi strategici definiti dall'Assemblea.

3. Il Comitato esprime il proprio parere:

- sul piano degli investimenti annuale o pluriennale per l'attuazione del piano di gestione del servizio idrico integrato medio tempore vigente e dei suoi eventuali piani stralcio;
- sugli investimenti che comportano un indebitamento superiore di tre volte il capitale sociale;
- sul progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- sulle materie di cui all'art. 12, comma 4, lett. a, b, e), f), g), h), i), l), m), n), o) e p) del presente Statuto.
- su ogni altra questione rimessa al Comitato da parte dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

4. Inoltre, il Comitato formula:

- proposte relative a modifiche nello svolgimento del servizio

idrico integrato oggetto di affidamento diretto nonché l'assunzione di nuove attività o di nuovi servizi;

- proposte sulle tariffe e sui prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;

- proposte di modifica del capitale sociale;

- proposte di costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società nonché di acquisizioni e dimissioni di immobili, di impianti, di rami di azienda e di partecipazioni;

- propone la convocazione dell'Assemblea;

- propone la revoca degli amministratori e del Direttore in caso di rilevata mancata esecuzione degli indirizzi e/o degli obbiettivi strategici definiti dall'Assemblea.

5. Il Comitato esercita le funzioni eventualmente delegate dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12.

6. Il Comitato verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale e riferisce per iscritto all'Assemblea, almeno due volte l'anno, sull'attività di vigilanza svolta, sulle

omissioni e sui fatti censurabili rilevanti.

7. Il Comitato può, altresì, formulare richieste di informazioni al Consiglio di Amministrazione in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento.

8. Il Comitato informa costantemente i Soci in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche.

9. Il Comitato è presieduto dal Presidente nominato dall'Assemblea, che in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

10. Il Comitato delibera a maggioranza semplice e di ogni seduta è redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente e dai componenti del Comitato.

11. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della corrispondenza possono essere assegnati alla segreteria della Società Idrolario o ad altro soggetto indicato dal Presidente all'atto di insediamento del Comitato.

12. Ai partecipanti effettivi alle riunioni del Comitato è riconosciuta un'indennità, a titolo di rimborso spese

forfettario e a carico della Società, il cui importo sarà definito dall'Assemblea dei Soci secondo i criteri dell'effettiva presenza per la maggior parte del tempo di svolgimento della riunione. Non è riconosciuto alcun compenso o gettone nel caso in cui tale riconoscimento sia vietato dalle vigenti normative ovvero qualora per i medesimi compiti sia riconosciuto un compenso economico da parte delle Amministrazioni socie o di altri soggetti.

13. Il Comitato è convocato in via ordinaria almeno tre volte l'anno da chi ne ha la presidenza, quando questi lo ritenga opportuno ovvero quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione rimetta al Comitato la valutazione delle materie di competenza del Comitato e, in via straordinaria, su richiesta:

- di ogni membro;
- del legale rappresentante della Società.

Articolo 17 - Elezione dei membri del Comitato Tecnico di Vigilanza

1. Per la nomina del comitato si procede ad una suddivisione dei soci sulla base di sette Distretti come meglio specificati all'Allegato A del presente statuto che ne costituisce parte

integrante e sostanziale.

2. Ciascuno dei soci ricompresi entro i singoli Distretti trasmette all'Assemblea la propria candidatura.

3. Il candidato che all'interno di ciascun Distretto ottiene la maggioranza delle candidature è nominato dall'Assemblea quale componente del Comitato in rappresentanza del proprio Distretto.

4. In caso di parità di preferenze espresse tra più candidati all'interno di ciascun distretto, la carica di membro del Comitato è conferita al candidato il cui Ente locale di appartenenza è titolare del maggior numero di quote di partecipazione a Idrolario S.r.l..

5. L'Assemblea, nel corso della prima riunione utile, nomina i membri del Comitato individuati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, nonché, fra questi, il Presidente ed il Vicepresidente.

6. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Sindaco

di un Comune socio.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, la prima Assemblea utile dei Soci provvede alla loro sostituzione mediante nuova nomina disposta secondo le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - Nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore legale dei conti

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque.

2. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà, in ogni caso, rispettare il limite previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

3. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene effettuata dall'Assemblea, prima di procedere all'elezione degli Amministratori, nei limiti stabiliti dal comma precedente.

4. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi; gli

Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere non soci e sono scelti per la loro competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di intervento delle attività sociali.

6. Non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

7. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

8. In tal caso gli amministratori rimasti in carica provvedono alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

9. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

10. E' comunque fatto salvo quanto stabilito dal Decreto Legge

16 maggio 1994 n.293, convertito in Legge 15 luglio 1994 n. 444.

11. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed altresì dei Sindaci e del Revisore legale dei conti, fatta salva l'eventualità che essa avvenga all'unanimità di tutti i soci e quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto, avverrà, da parte dell'Assemblea, con le seguenti modalità.

12. Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di elezione del Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale. Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero

di candidati maggiore di quelli che è possibile nominare. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti l'eventuale nomina e dichiarare sotto la propria responsabilità che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto, allegando relativo *curriculum vitae*. Ogni socio potrà votare una sola lista.

- Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella propria lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla lista di appartenenza divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, a seconda del numero di consiglieri da eleggere.
- I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria

decescente. Nel limite degli Amministratori da eleggere, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Il primo e il secondo degli eletti assumeranno, rispettivamente, la carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
- Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

13. Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

- Il Collegio Sindacale è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di elezione del Collegio Sindacale, nelle quali i candidati

dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale. Ogni socio può sottoscrivere una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato, pena l'ineleggibilità, può presentarsi in una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente ad ogni lista dovrà essere depositata una dichiarazione con cui ciascun candidato accetti l'eventuale nomina e dichiarare sotto la propria responsabilità che non sono in corso cause di ineleggibilità o incompatibilità, nonché dichiarare l'esistenza di tutti i requisiti per la nomina previsti dalle leggi vigenti e dal presente statuto, allegando relativo *curriculum vitae*. Ogni socio potrà votare una sola lista. Dalla lista che ha ottenuto la più alta percentuale di voti espressi dai soci sono tratti i

nominativi di due dei tre Sindaci Effettivi e di un Sindaco supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale Sindaco Effettivo con funzioni di Presidente del Collegio, il secondo quale Sindaco Effettivo ed il terzo quale Sindaco Supplente. Dalla lista che ha ottenuto la seconda più alta percentuale di voti espressi dai soci è tratto il nominativo del terzo Sindaco Effettivo e del secondo Sindaco Supplente nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il primo quale Sindaco Effettivo, il secondo quale Sindaco Supplente.

- Nel caso di presentazione di una sola lista, l'intero Collegio Sindacale verrà tratto dall'unica lista presentata.
- Analoghe regole sono valide per la nomina del Revisore Legale dei conti, verificati i presupposti e requisiti di eleggibilità.

Articolo 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di

parità, sarà determinante il voto del Presidente, che prevarrà sugli altri.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove, purchè nel territorio della Regione Lombardia, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo al recapito comunicato e risultante agli atti della società, con indicazione di luogo e ora della convocazione e ordine del giorno.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o e-mail spediti almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora

siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché tutti i Sindaci Effettivi.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti, identificato a cura del Presidente, sia in grado di intervenire in tempo reale (anche oralmente) durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, il tutto in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'Organo Amministrativo. Sussistendo tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale dell'adunanza.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

9. Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; ha dunque facoltà di intervento ma non di voto.

10. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni degli amministratori.

11. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni alle quali possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Articolo 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. L'Organo Amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato di cui all'art. 16 in caso di delega delle competenze ai sensi dell'art. 12.

2. I Consiglieri di Amministrazione, accettando la carica in sede di nomina, accettano altresì di attenersi alle disposizioni dello Statuto relative alle prerogative

dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Tecnico di Vigilanza.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 21 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: poteri e funzioni

1. Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra la società, i soci e gli Enti pubblici istituzionali, nonché lo svolgimento di tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

2. Il Presidente ha la rappresentanza generale della società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

3. Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria, anche per revocazione o cassazione, nonché rinunciare agli atti di giudizio, come pure nominare mandatarî per determinati atti e/o categorie di atti.

4. Il Vice Presidente, fatte salve le funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, svolge temporaneamente le veci del Presidente in caso di mancanza, impedimento o

assenza di quest'ultimo.

Articolo 22 - Consiglieri Delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri che riterrà più rispondenti all'attuazione dell'oggetto sociale, può delegare i propri poteri di amministrazione, nei limiti stabiliti dall'articolo 2381 C.C., singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, i quali assumono dunque la qualifica di Consiglieri Delegati, determinando il contenuto dei poteri delegati, i limiti della delega e le modalità di esercizio della stessa. Al Consigliere Delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

2. L'eventuale compenso stabilito per il Consigliere Delegato concorre in ogni caso a determinare il tetto massimo dei compensi spettanti agli amministratori a norma delle disposizioni di legge o regolamentari tempo per tempo vigenti.

Articolo 23 - Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Direttore della Società, determinandone i poteri, le funzioni, le attribuzioni, la durata del mandato ed il compenso all'atto della nomina; L'Assemblea procede alla ratifica della nomina e

del compenso del Direttore.

2. Non possono comunque essere delegati al Direttore i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli indirizzi e degli obiettivi generali della società e la determinazione delle relative strategie, che in forza del presente statuto sono riservati alla competenza dell'Assemblea e del Comitato di cui all'art. 16.

3. Il Direttore si avvale della collaborazione del personale della società, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 24 - Potere di firma

1. Il Presidente, il Consigliere Delegato, il Direttore, nei limiti dei poteri loro conferiti, hanno firma libera e disgiunta, anche per gli atti necessari per l'esecuzione e/o l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Consigliere Delegato, il Comitato Tecnico di Vigilanza, nei limiti dei poteri loro conferiti, possono nominare procuratori speciali e mandatarî in genere per singoli atti o categorie di

atti, determinandone i poteri.

3. Al Presidente, al Consigliere Delegato ed al Direttore è fatto obbligo di tenere informato il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Tecnico di Vigilanza in ordine al proprio operato.

Articolo 25 - Responsabilità

1. La responsabilità degli amministratori nei confronti della società è disciplinata dall'art.2476 C.C..

2. Con riferimento all'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni di norme tributarie che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

3. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

4. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5,

comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

5. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo ovvero quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

Articolo 26 - Collegio Sindacale - Vigilanza ex articolo 2403 C.C. e Revisione legale dei conti ex articolo 2409-bis C.C.

1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 C.C.; dunque vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio Sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti della società nell'ipotesi prevista dall'articolo 2409-bis, secondo comma C.C., salvo l'Assemblea decida a sua piena e libera discrezione di attribuirne la competenza al

Revisore Legale dei conti ovvero ad una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

3. Qualora al Collegio Sindacale sia affidato anche la revisione legale dei conti, ricorrendone i presupposti legali, lo stesso sarà interamente costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il Collegio è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e da 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 15, i quali restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

5. Il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale.

6. All'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla responsabilità degli amministratori.

7. Per il Collegio Sindacale si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni in materia di composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro dettate con riferimento al Consiglio di Amministrazione, integrate, ove necessario, dalle previsioni del Codice Civile.

8. La revisione legale dei conti, nelle ipotesi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (non facendo la stessa ricorso al mercato del capitale di rischio), oltre che nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno, come indicato al precedente comma 1, è esercitato da un Revisore Legale dei conti ovvero ad una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 27 - Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone il bilancio di esercizio, dallo stesso Consiglio predisposto nell'osservanza delle disposizioni di legge, all'Assemblea all'uopo convocata per la sua approvazione.

3. E' data facoltà di un maggior termine, comunque non

superiore a 180 (centoottanta) giorni, nei limiti e nei casi previsti dall'articolo 2364 C.C., comma 2.

4. Il Consiglio di Amministrazione trasmette al Collegio Sindacale ed al Revisore legale dei conti, ove nominato, il bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci chiamata alla sua approvazione.

Articolo 28 - Utili

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio approvato, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verrà destinato a favore di riserve straordinarie per lo sviluppo in genere delle attività sociali, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Articolo 29 - Acquisto partecipazioni societarie

È vietato l'acquisto di partecipazioni in altre società o imprese, sia nazionali che estere, salvo il caso in cui l'acquisto di tali partecipazioni sia finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento delle attività

sociali di cui all'art. 3.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge ed anche anticipatamente, giusta deliberazione assembleare assunta con le maggioranze in precedenza indicate.

2. Lo scioglimento, in particolare, avrà luogo qualora la società risulti non più partecipata da enti locali rappresentativi di almeno i 2/3 (due terzi) del numero complessivo dei Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale di riferimento, attualmente indicato con l'ATO della Provincia di Lecco, salvo - in tal caso - ricorrano le condizioni per l'affidamento ex articolo 49, comma 3, lettera a), della citata Legge Regionale 26/03.

3. Nella liquidazione dovrà essere rispettato il disposto dell'articolo 2 della citata Legge Regionale 26/03.

4. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea, ferma restando l'osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

5. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiranno il Collegio di Liquidazione, che funzionerà nel rispetto delle seguenti norme:

a) il Collegio dei Liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;

b) per l'esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei Liquidatori dovranno essere delegati uno o più dei suoi membri;

c) il Collegio dei Liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione;

d) il Collegio dei Liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;

e) i verbali delle deliberazioni del Collegio dei Liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

6. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2487-bis C.C., i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle

Imprese.

7. Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei Liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, nei limiti stabiliti dalla legge ed in particolare dall'articolo 2 della più volte citata Legge Regionale 26/03, con facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli e determinati atti o categorie di atti.

Articolo 31 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia avente ad oggetto rapporti sociali è quello di Lecco.

Articolo 32 - Controllo dei soci

Ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie e informazioni sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali (con facoltà di richiederne copie o estratti a proprie spese) ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 33 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in

forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R. o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro dei soci.

2. Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore.

3. Le comunicazioni agli amministratori, ai Sindaci, ai soggetti incaricati del controllo contabile, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 34 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta

1. La società adegua tempestivamente lo Statuto e gli altri atti della normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali.

2. In ogni caso, le norme del presente Statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli Enti Soci, dell'Assemblea

degli stessi e del Comitato Controllo Tecnico di Vigilanza relativamente all'esercizio del proprio stringente controllo in merito ai servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento.

3. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente Statuto dovesse emergere, anche per fatti o normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo e congiunto sulla società da parte degli Enti soci, l'Assemblea, il Comitato o il Presidente del Consiglio di Amministrazione propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare lo Statuto alla normativa vigente.

4. La disposizione di cui al comma precedente può essere applicata nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Articolo 35 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia di società per azioni contenute nel Codice Civile, alle disposizioni delle Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 numero 26 e sue s.m.i. e delle altre Leggi speciali, nazionali o

regionali, applicabili per materia.